

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 OTT. 2000

=====

ADDI' **30 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 2192

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE PER L' AVVIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE FAMILIARE (L.R. N. 43/95 E PARZIALI URGENTI MODIFICAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA NN. 6811/96, 9514/96, 771/97. CAP 42181 Bilancio Regione Lazio ESERCIZIO 2000.



2192 30 OTT. 2000

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia ed i Servizi Sociali;

VISTA

la L.R. 8 giugno 1995, n. 43 "Istituzione del Servizio di Assistente Familiare";

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 1996, n. 6811 "Attuazione sperimentale della L.R. N. 43/95. Approvazione del corso di formazione e del regolamento tipo";

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale 3 dicembre 1996, n. 9514 "L.R. N. 43/95: Aggiornamento del regolamento tipo e del programma di formazione: Indicazione dei Comuni individuati. Impegno dei fondi Cap. 24221. Es. Fin. 1996; Cap. 42181 Es. Fin. 1996.";

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale 24 febbraio 1997, n. 771 "Integrazione procedurale e parziale modifica della D.G.R. n. 6811/96 e della D.G.R. n. 9514/96";

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 1999, n. 1697 "Integrazione D.G.R. N. 6811/96 e D.G.R. n. 9514/96. Definizione dei parametri minimi per le abitazioni presso le quali viene svolto il servizio previsto dalla L.R. 43/95";

CONSIDERATO

che in base alla D.G.R. n. 6811/96, i candidati all'attività di Assistente Familiare, sono abilitati all'esercizio della stessa, soltanto dopo aver frequentato il Corso di Formazione di 600 ore ed aver superato l'esame finale ai sensi delle leggi regionali n. 87 del 1980 e n. 9 del 1985 con rilascio dell'attestato di qualificazione;

RITENUTO



di dover differire, al momento dell'attivazione del rapporto di lavoro, il possesso dei requisiti di idoneità abitativa necessaria per l'avvio del Servizio di Assistenza Familiare - i cui parametri minimi sono previsti nell'allegato alla D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1697 - requisiti attualmente necessari per l'accesso al corso di formazione professionale, così come previsto nella D.G.R. n. 6811 del 2 agosto 1996 e confermato nei provvedimenti regionali successivi;

RITENUTO

che, per l'espletamento del Servizio di Assistente Familiare, qualora tale Servizio sia svolto in coppia tra due Assistenti Familiari (modalità già prevista al quarto comma dell'art. 3, Allegato della D.R.G. n. 6811/96), il requisito di idoneità abitativa per l'espletamento del Servizio, possa essere posseduto soltanto da una delle due Assistenti familiari;

VISTO

il fac-simile della domanda di partecipazione al corso, facente parte dell'All. "B", alla D.G.R. n. 771/97;



bu



2192 30 OTT. 2000

- 2 -

CONSIDERATO

che, al punto d) del fac simile di domanda di partecipazione al corso per Assistenti Familiari - contenuto nel citato All. "B", alla D.G.R. n. 771/97 - è proposta una autocertificazione di idoneità sotto il profilo psicologico e sanitario, ed una analoga dichiarazione per i propri familiari;

CONSIDERATO

che non può essere autocertificata l'idoneità sotto il profilo psicologico e sanitario, né dichiarata quella dei propri familiari conviventi, così come descritto e prescritto al punto d) del fac-simile di domanda di partecipazione al corso per Assistenti Familiari, nella D.G.R. n. 771/97;

VISTO

l'art. 16 della D.G.R. N. 6811 del 2/8/96;

RITENUTO

che, nella formulazione dell'anzidetto art. 16, della D.G.R. n. 6811 del 2/8/96, davanti alle parole "in possesso dei titoli di cui all'art. 10 e 12", per mero errore materiale, sia stata inserita la preposizione "non", che ne altera il significato, e, pertanto, se ne rende necessaria l'eliminazione;

CONSIDERATO

che il Servizio di Assistente Familiare è stato posto in rapporto di integrazione e complementarietà con il servizio di Asilo Nido, e che per quest'ultimo servizio, la Regione Lazio eroga un contributo di avvio ed un contributo per le spese di gestione, a rendiconto annuale;

RITENUTO

pertanto di dover concedere un contributo di avvio ai Comuni e agli altri Enti gestori, individuati nelle summenzionate disposizioni regionali, per la sperimentazione ed un contributo annuale per la gestione del Servizio di Assistenza Familiare;

VISTA

la L.R. 16 febbraio 2000, n. 14, recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000";

VISTO


il CAP 42181 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'Esercizio finanziario 2000, che attribuisce fondi per la L.R. 43/95 "Istituzione del Servizio di Assistente Familiare";

RITENUTO

opportuno ed utile avviare una preliminare consultazione con i Comuni e gli enti gestori che effettuano la sperimentazione, per quanto attiene la congruità del contributo di gestione da erogare a consuntivo dell'anno scolastico; e rinviare, pertanto, ad atto successivo, la definizione dei criteri per l'erogazione del contributo stesso;

VISTA

la Legge 15.5.1997, n. 127



bu



DELIBERA

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'attribuzione di fondi regionali per l'avvio del Servizio di Assistente Familiare ai Comuni e agli altri Enti gestori che stanno effettuando la sperimentazione di cui alla L.R. 8 GIUGNO 1995, N. 43 e successivi provvedimenti attuativi.

La misura del contributo di avvio del Servizio di Assistente Familiare, per ciascun ente gestore è di lire 50.000.000 (cinquantamilioni). Tale contributo deve considerarsi per il servizio complessivo attivato nel proprio territorio.

Per l'attribuzione dei contributi per l'avvio del Servizio di Assistente Familiare si attingerà al CAP 42181 del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000, di pertinenza della L.R. 43/95, che contiene la necessaria disponibilità.

Il contributo regionale per l'avvio del Servizio di Assistente Familiare sarà erogato agli enti gestori della sperimentazione che, avendo già svolto la selezione dei candidati per il Servizio di Assistente Familiare ed avviato i corsi di formazione, ne facciano richiesta all'Assessorato regionale alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, competente in materia.

L'Assessorato regionale alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, effettuerà le consultazioni con gli enti gestori della sperimentazione del Servizio per individuare la congruità del contributo regionale di gestione da erogare a consuntivo di ogni anno scolastico e, pertanto, per quanto attiene alla definizione dei criteri per l'erogazione del contributo di gestione, si rimanda ad atto successivo.

DELIBERA

Inoltre, di apportare le seguenti modifiche alle Deliberazioni di Giunta: n. 6811/96; n. 9514/96; n. 771/97, attuative della L.R. n. 43/95:

1. Il possesso dei requisiti di idoneità abitativa – i cui parametri minimi sono previsti nell'allegato alla D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1697 – devono essere posseduti al momento dell'attivazione del rapporto di lavoro tra Assistente Familiare ed Ente che attua la sperimentazione, e non prima dell'inizio dei corsi di formazione professionale delle stesse, così come previsto nella D.G.R. n. 6811 del 2 agosto 1996 e ribadito nei provvedimenti regionali successivi;

E' concessa deroga al possesso dei requisiti abitativi, alle Assistenti Familiari che svolgeranno il Servizio in coppia, con altra Assistente Familiare (modalità prevista al quarto comma, dell'art. 3, allegato della D.G.R. n. 6811/96) e, nell'abitazione di questa, in possesso dei requisiti minimi abitativi descritti nella D.G.R. n. 1697/99.

L'accertamento dei requisiti abitativi per l'idoneità dell'ambiente al Servizio di Assistente Familiare sarà svolto dagli organismi preposti dalla normativa vigente per gli aspetti di competenza. Una commissione tecnica, predisposta dal Comune che effettua la sperimentazione valuterà che tutte le indicazioni prescritte siano rispettate.

In presenza di inidoneità riscontrate, che si riferiscano a caratteristiche strutturali dell'ambiente, non modificabili, sarà possibile consentire alle Assistenti Familiari di trovare idonea soluzione abitativa per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Familiare, eventualmente trasferendo la propria residenza o domicilio.



6



2192 30 OTT. 2000


- 4 -

2. Il fac-simile della domanda di partecipazione al corso per assistenti familiari, contenuto nell'All. "B" della D:G:R: n. 771 del 24.02.97 è così modificato: "di essere disponibile , all'accertamento dei requisiti di idoneità personali, sotto il profilo psicologico e sanitario, alla cura ed educazione dei bambini, che sarà accertata da professionisti idonei, individuati dall'Amministrazione di cui al presente bando, con le stesse modalità prescritte per gli educatori che operano negli asili nido, e di aver acquisito la disponibilità di tutte le persone coabitanti, ai medesimi accertamenti.";
3. All'art. 16, dell'Allegato alla D.G.R. n. 6811 del 2.8.1996, va cancellata la preposizione "non", che precede le parole "in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 10 e 12."

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

Il presente provvedimento, ~~dichiarato urgente~~ sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31 OTT. 2000